

## Oneri di certificazione

La presentazione da parte del lavoratore del certificato medico per giustificare le assenze per malattia non è più prevista. L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha introdotto la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Tale onere viene assolto direttamente dal medico curante, che vi provvede tramite invio all'Inps della relativa certificazione. E l'Inps provvede a sua volta a trasmetterlo all'amministrazione di appartenenza del docente interessato. Quest'ultimo, però, ha l'obbligo di dichiarare al medico in quale scuola presta servizio e di fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica, con una circolare emanata il 19 marzo 2010 (1/2010) ha chiarito, inoltre che: «Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali. L'I.N.P.S. mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema l'NPS per visualizzare il relativo attestato.»